



Istituto Superiore di Sanità

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

E

IRCCS Fondazione Stella Maris, in seguito denominato Stella Maris, con sede in San Miniato (PI), P.zza della Repubblica 13, P.IVA 00126240506, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. Giuliano Maffei

PREMESSO CHE:

- L'ISS ha coordinato un progetto di ricerca, finanziato dal CCM del Ministero della Salute, finalizzato alla realizzazione del "Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico (NIDA)". Al Network partecipano una serie di IRCCS, Centri di Ricerca ed Agenzie di Sanità Pubblica, fra i quali l'IRCCS Fondazione Stella Maris;
- sebbene il progetto finanziato dal CCM sia terminato in data 23/04/2015, l'importanza dei risultati raggiunti, ed il significativo impatto che le ricerche condotte dal NIDA hanno rilevato di poter avere sul Servizio Sanitario Nazionale, ha indotto le varie UO partecipanti al network, a proseguire nella collaborazione intrapresa, stipulando apposito accordo di collaborazione scientifica;
- in data 16/04/2015, al fine di consentire il proseguimento delle attività intraprese dal NIDA, l'ISS ha sottoscritto una convenzione con l'Associazione "I Bambini delle Fate", avente ad oggetto il finanziamento parziale, da parte dell'Associazione, di un progetto dedicato alla ricerca sugli indici predittivi, tramite monitoraggio,



Istituto Superiore di Sanità

- durante le prime fasi di sviluppo, di fratelli minori di bambini neurotropici e già diagnosticati con Disturbi dello Spettro Autistico;
- il progetto consentirà il riconoscimento precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico, tramite validazione e standardizzazione di un protocollo di sorveglianza e di valutazione del neurosviluppo;
 - ai fini della realizzazione del progetto, si rende necessaria la collaborazione dello Stella Maris, con un finanziamento complessivo di €22.000,00;
 - in considerazione di quanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione scientifica tra ISS e Stella Maris che, nel quadro delle rispettive competenze, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione degli obiettivi del progetto finanziato dall'Associazione "I Bambini delle Fate", citato nelle premesse.

Articolo 2
(Durata)

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, e avranno scadenza il 15/04/2016, salvo proroga, qualora richiesta dal Responsabile scientifico dell'ISS all'Associazione I Bambini delle Fate, e da quest'ultima approvata.

La proroga del termine di scadenza delle attività concordate con il presente atto non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 3 (Contributo)

Il finanziamento assegnato, pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), sarà trasferito dall'ISS, subordinatamente al ricevimento del contributo finanziario da parte dell'Associazione "I Bambini delle Fate", secondo le seguenti modalità:

- 25%, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00), a titolo di anticipo, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell'Ospedale;
- 25%, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) alla presentazione della prima relazione sullo stato di avanzamento del progetto, sui risultati e/o obiettivi raggiunti e sulle modalità di impegno dei fondi, previa presentazione di formale richiesta di pagamento;
- 25%, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) alla presentazione della seconda relazione sullo stato di avanzamento del progetto, sui risultati e/o obiettivi raggiunti e sulle modalità di impegno dei fondi, previa presentazione di formale richiesta di pagamento;
- 25%, pari ad Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00) alla presentazione della relazione e del rendiconto economico finale, previa presentazione di formale richiesta di pagamento.

Le richieste di pagamento relative ai ratei successivi al primo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell'ISS dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell'Associazione "I Bambini delle Fate".

Stella Maris dichiara di essere a conoscenza che l'erogazione dei ratei del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte dell'Associazione "I Bambini delle Fate" e si impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dallo Stella Maris che si impegna a produrre gli originali o le copie



Istituto Superiore di Sanità

conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Articolo 4

(Responsabile Scientifico)

I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno: per lo Stella Maris il Dr. Fabio Apicella e per l'ISS la Dr.ssa Maria Luisa Scattoni.

Articolo 5

(Norme di gestione del finanziamento)

Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente:

- €22.000,00 euro per attivare un co.co.co per un operatore che effettuerà il reclutamento e la valutazione dei neonati di controllo nella Regione Toscana;
- €11.000,00 per il pagamento di una unità di personale, che verrà reclutata dallo Stella Maris per lo svolgimento delle attività di reclutamento e registrazione del pianto neonatale e dei movimenti nei primi 6 mesi di vita dei neonati di controllo nella Regione Toscana;
- € 10.000,00 per le spese di missione inerenti i reclutamenti e le valutazioni di cui sopra;
- €2.000,00 per l'acquisto di attrezzature audio-video e di un portatile, necessari allo svolgimento delle attività.

Non sono riconosciute nell'ambito dell'ammontare del contributo spese generali.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.



Istituto Superiore di Sanità

Articolo 6

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna delle Parti del presente accordo, provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi, sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, cui le unità di personale medesime sono tenute ad uniformarsi.

Articolo 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte, nell'attuazione del presente accordo, è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile, è tenuta al risarcimento del danno.

Articolo 8

(Copertura assicurativa)

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 9

(Risultati Scientifici)

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

I risultati che scaturiranno dalla ricerca oggetto del presente accordo sono di proprietà esclusiva dell'ISS ed in nessun modo lo Stella Maris potrà goderne o disporne.

Art. 10

(Proprietà Intellettuale)



Istituto Superiore di Sanità

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto.

Qualsiasi accesso al *background* dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto, nel rispetto del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo", con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.

Art. 11

(Pubblicazioni)

Quale esclusivo titolare dei risultati, ISS è l'unico soggetto titolare delle pubblicazioni scaturenti da tale progetto di ricerca. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto ISS e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Ogni pubblicazione, partecipazione congressuale o azione divulgativa o di formazioni risultanti dall'attività progettuale del presente accordo riporterà il logo dell'Associazione Bambini delle Fate, nonché la dicitura, esemplificativa e non esaustiva:

"Grazie al contributo economico dell'associazione Bambini delle Fate".

Art .12



Istituto Superiore di Sanità

(Tutela dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 13
(Recesso)

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 14
(Risoluzione)

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.

Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all'inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, c. II, c.c.) se la parte adempiente dichiara all'altra con ulteriore lettera raccomandata a.r. che intende valersi, una volta decorsi i trenta (30) giorni di cui al comma che precede, della clausola risolutiva espressa.

Art. 13
(Modifiche dell'Accordo)



Istituto Superiore di Sanità

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Art. 14

(Risoluzione delle controversie e foro competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma

Art. 15

(Registrazione)

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 16

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.



Istituto Superiore di Sanità

Le Parti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente accordo e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Articolo 17

(Codice Unico di Progetto)

Lo Stella Maris si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

Articolo 18

(Firma digitale)

Il presente accordo viene sottoscritto con **firma digitale** ai sensi dell'art. 15 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'ISS:

Il Direttore degli Affari Amministrativi
e delle Risorse Economiche
Dott.ssa Rosa Maria Martocchia

Per Stella Maris:

Il legale rappresentante
Avv. Giuliano Maffei